

(N. 924)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1984

Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli Uffici giudiziari e l'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le iniziative che il Ministro di grazia e giustizia ha intrapreso per l'ammodernamento dei servizi dell'Amministrazione hanno assunto particolare rilievo quelle tendenti all'automazione di alcuni settori.

Dopo un primo periodo di sperimentazione stanno ora entrando nella fase operativa gli interventi previsti per il settore civile, interventi che essenzialmente realizzano l'automazione del flusso informativo dei tribunali attualmente gestito in maniera manuale attraverso registri, rubriche e brogliacci di comodo.

Un proficuo e completo utilizzo del sistema progettato, così come di qualsivoglia

altro sistema automatizzato, si scontra con l'attuale disciplina legislativa sui registri di cancelleria, contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice civile che, non solo contengono una dettagliata elencazione dei registri, ma dettano altresì regole precise per la loro tenuta.

Dall'attuale disciplina emergono in particolare tre vincoli.

Il primo è costituito dai tipi di registri che devono essere tenuti (che sono previsti da un minimo di otto per la corte di cassazione ad un massimo di diciannove per il tribunale).

Il secondo è costituito dal fatto che la parola registro è usata nel senso tradizio-

nale di registro cartaceo (si fa riferimento specifico ai fogli).

Il terzo e ultimo vincolo è costituito dal fatto che tutti i registri devono rispettare determinate formalità, quali la numerazione continua e definita e la vidimazione preventiva, fatti questi che comportano la preformazione del registro.

Non v'è dubbio che i predetti vincoli costituiscono ostacoli notevoli per la creazione e successivo completo utilizzo di un sistema automatizzato, se si vuole che questo entri nell'organizzazione dell'ufficio non già come sovrastruttura ma come mezzo di razionalizzazione delle attività e di alleggerimento delle incombenze meramente materiali.

Può infatti affermarsi, senza addentrarsi nello specifico, che le diverse realtà create dall'automazione possono rendere inutile la tenuta di un registro compreso tra quelli prescritti, ovvero renderne inutile la sua tenuta in forma cartacea.

La preformazione del registro costituisce poi un ostacolo soprattutto tecnico (quantomeno in relazione a determinati registri), mentre la certezza e sicurezza dei dati, che della preformazione dei registri costituisce la ragione, può essere assicurata con cautele diverse, che certo non mancano in un sistema automatizzato.

Per quanto concerne, invece, l'Amministrazione penitenziaria, la quale già da alcuni anni utilizza l'elaborazione elettronica dei dati, è stato avviato un progetto di automazione periferica della matricola dei detenuti e internati nonché di molti aspetti delle contabilità degli istituti e dei servizi penitenziari.

È necessario, pertanto, provvedere anche per essa a dettare norme che consentano una gestione automatizzata dei registri, ferme restando le garanzie per la certezza e sicurezza dei dati. Ciò ha rilievo in modo particolare per il registro di matricola dei detenuti e degli internati (attuale mod. 9) e per il registro delle istanze, impugnazioni e dichiarazioni del detenuto o internato (attuale mod. 13).

Da quanto detto, dunque, appare di tutta evidenza la necessità di una modifica all'attuale normativa.

Le strade che si potevano percorrere erano due: o rideterminare con legge, alla luce del nuovo sistema, e più in generale delle nuove tecniche di archiviazione dei dati, i registri che devono essere tenuti negli uffici giudiziari e le relative modalità, ovvero rimettere la disciplina dell'intera materia a una fonte normativa secondaria.

Nel disegno di legge che si presenta è stata seguita la seconda strada, individuando quale fonte normativa il decreto ministeriale.

La via seguita non costituisce una soluzione nuova in quanto, già per il settore penale, dove possono presentarsi maggiori necessità di certezza, è previsto che i registri sono determinati con decreti ministeriali. È appena il caso di rilevare che la scelta del decreto ministeriale, da un lato è nella specie ammissibile trattandosi di regolare una materia puramente organizzativa, dall'altro consente un costante e rapido adeguamento della normativa ai sicuri sviluppi delle nuove tecniche.

Con l'articolo 1 del disegno di legge vengono abrogati gli attuali articoli delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (che prevedono i registri da tenersi negli uffici giudiziari per il settore civile) e sostituiti con una disposizione di rinvio ai decreti ministeriali.

L'articolo 2 contiene una disposizione analoga per sopperire alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

Gli articoli abrogati con l'articolo 1 tuttavia, se pur sono quelli che prevedono i principali registri che devono essere tenuti negli uffici giudiziari, non sono i soli.

Nel corpo dei codici, e molte volte in leggi speciali, si rinvencono, infatti, disposizioni che, in relazione a specifiche attribuzioni di compiti, prevedono speciali registri e, in alcuni casi, ne disciplinano anche le modalità di tenuta. Non vi è dubbio che l'automazione può intervenire anche in tali settori. Di qui la necessità di procedere, anche in relazione ad essi, ad una delegificazione.

Considerato, peraltro, che la previsione di detti registri è stata specificamente voluta dal legislatore, essendo essi direttamente funzionali allo svolgimento delle attribuzioni, sembra opportuno mantenere la disposizione che li istituisce e limitare la delegificazione alle modalità di tenuta.

A tanto provvede l'articolo 3, secondo cui i registri, che devono essere comunque tenuti dagli uffici giudiziari, possono essere anche registri automatizzati e le modalità della loro tenuta sono stabilite con decreto ministeriale.

L'articolo 4 costituisce norma di garanzia, prescrivendo esso che i decreti ministeriali devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità dei registri stessi.

L'articolo 5 detta la necessaria disciplina transitoria.

Infine con gli articoli 6 e 7 si è inteso risolvere il problema che è emerso in sede di pratica attuazione e che ha determinato un contenzioso tributario nei confronti dei funzionari di cancelleria.

A seguito dell'abolizione della solidarietà fra le parti e il difensore in ordine all'ob-

bligo del pagamento della tassa di registro si verifica l'inconveniente che gli atti per i quali le parti non hanno interesse alla registrazione rimangono inevasi presso gli uffici del registro tutte le volte che da essi non si possa desumere il domicilio o la residenza della parte interessata.

In modo particolare il fenomeno è accentuato nel caso in cui le parti abbiano eletto domicilio presso il difensore.

L'ufficio del registro irroga pene pecuniarie a carico del cancelliere per violazione dell'articolo 65 della legge 26 ottobre 1972, n. 634; ma l'adita commissione tributaria ha ripetutamente accolto il ricorso proposto dallo stesso nella considerazione che non sussiste l'obbligo del cancelliere di indicare il domicilio o la residenza della parte quando non sia desumibile dagli atti del procedimento.

In questo stato di cose si ritiene indispensabile intervenire legislativamente allo scopo di eliminare l'inconveniente lamentato e a tal fine si è ritenuto necessario proporre le modifiche degli articoli 65 e 13 della succitata legge nel senso indicato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 28 del regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari ».

Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37 del regio-decreto di cui al precedente comma, nonchè gli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 marzo 1956, n. 182.

Art. 2.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro del tesoro, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabiliti i registri relativi ai detenuti e agli internati e i registri di contabilità carceraria che devono essere tenuti negli istituti di prevenzione o pena e nei servizi dell'Amministrazione penitenziaria, nonchè le modalità di tenuta dei registri stessi.

È abrogato l'articolo 13 del regio-decreto 28 maggio 1931, n. 603, ed ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 3.

Le modalità di tenuta dei registri previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari, sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. I registri possono essere tenuti anche in forma automatizzata.

Art. 4.

I decreti di cui agli articoli precedenti devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticità del registro, anche se tenuto in forma automatizzata.

Art. 5.

Fino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'annotazione di cui al comma precedente, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia giudiziaria ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Per i provvedimenti e gli atti di cui al numero 3 dell'articolo 10 diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiederne la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 65, e, in caso di mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi ».